ONORARI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

Art. 20

Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa

Per le cause in materia corporativa, il valore delle quali non supera le lire 2.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso tra le lire 2.000 e le lire 10.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.

Versione in vigore dal 23 luglio 1942, non più in vigore dal 15 gennaio 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Estremi	Legge 13 giugno 1942, n. 794
Titolo	II — Onorari e diritti di procuratore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/onorari-di-avvocato-e-di-procuratore-per-prestazioni-giudiziali-in/art-20-riduzione-degli-onorari-e-dei-diritti-per-le-cause-in-materia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it